

Codice A1021A

D.D. 16 luglio 2026, n. 322

Approvazione della convenzione per la realizzazione di tirocini extracurricolari formativi e di orientamento tra l'Università degli Studi di Torino e la Regione Piemonte.



ATTO DD 322/A1000A/2026

DEL 16/07/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

OGGETTO: Approvazione della convenzione per la realizzazione di tirocini extracurricolari formativi e di orientamento tra l'Università degli Studi di Torino e la Regione Piemonte.

Premesso che:

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.

Il 14 settembre 2015 è stato emanato il decreto legislativo n. 150 recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014 n. 183*” e in data 25 maggio 2017 è stato siglato l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “*linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento*”. Con il suddetto documento si è convenuto di rivedere, aggiornare e integrare il contenuto delle linee guida approvate il 24 gennaio 2013, al fine di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali e di affrontare adeguatamente anche le problematiche emerse e rafforzare la vigilanza sulla qualità e genuinità dei tirocini, per far emergere eventuali usi distorti dei medesimi. L’Accordo ha rivisto la disciplina dei tirocini inserendo ulteriori elementi di qualità, rafforzando il principio del tirocinio quale strumento di politica attiva finalizzato a favorire l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo attraverso un periodo di orientamento al lavoro e formazione;

considerato pertanto quanto sopra, la Regione Piemonte ha regolamentato la disciplina dei tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo) con deliberazione della Giunta Regionale n. 85-6277 del 22.12.2017;

ritenuto che fra l’Università degli Studi di Torino e la Regione Piemonte vi è un reciproco interesse all’attivazione di tirocini di formazione ed orientamento al fine di favorire il bagaglio di conoscenze del tirocinante e l’acquisizione di competenze professionali;

considerata la volontà espressa dall’Università degli Studi di Torino di addivenire alla stipula di una

convenzione con la Regione Piemonte in ordine all'attivazione dei tirocini extracurricolari presso gli uffici della stessa Regione;

ritenuto di approvare la Convenzione (allegato 1) il cui testo è allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il decreto legislativo n. 150/2015;
- visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 25.5.2017;
- vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 85-6277 del 22 dicembre 2017;
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;

determina

- di approvare la Convenzione per la realizzazione di tirocini extracurricolari formativi e di orientamento tra l'Università degli Studi di Torino e la Regione Piemonte, di cui allegato 1, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

-- di procedere alla stipula della suddetta Convenzione mediante scrittura privata;

- di demandare ad ogni Direzione gli adempimenti conseguenti alla decisione di diventare soggetto ospitante ai sensi della convenzione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e degli artt. 5 e 8 della L.R. 22/2010 e sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito della Regione ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D.Lgs. 33/2013

IL DIRETTORE

(A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE)

Firmato digitalmente da Angelo Robotto

Allegato



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Convenzione stipulata in data _____ con protocollo 1613/26

**CONVENZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICULARI
FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
TRA**

L'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018 e partita IVA 02099550010, con sede legale in Torino (To), Via Verdi, 8 - CAP 10124, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore", rappresentata da _____, nat _____, il _____, domiciliat per la carica presso la sede dell'Ente,

e

Ente/Azienda: REGIONE PIEMONTE, partita IVA/codice fiscale 02843860012 / 80087670016, con sede legale in Torino (To) indirizzo Piazza Piemonte 1 - CAP 10127, d'ora in poi denominata "Soggetto ospitante", rappresentata da _____, nat _____, il _____, in qualità di Direttore della Direzione della Giunta Regionale della Regione Piemonte,

Preso atto che

La Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 85-6277 del 22/12/2017 ha regolamentato la disciplina regionale dei tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo), in attuazione dell'accordo del 25/5/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.

Premesso che

Il soggetto promotore dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato a promuovere tirocini in Regione Piemonte in quanto rientrante nella seguente fattispecie, di cui all'art. 4.1 della DGR n. 85-6277 del 22 dicembre 2017: istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM con riferimento ai propri studenti fino a 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio.

Il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) che i tirocinanti non saranno impiegati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- b) di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs. 81/2008 e smi;
- c) di essere in regola con la normativa di cui alla L. 68/1999 e smi;
- d) di non avere procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga in corso oppure ricorso al Fondo di Integrazione Salariale o a Fondi bilaterali per il sostegno al reddito, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa;
- e) di non avere effettuato nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio e per le mansioni equivalenti: licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, licenziamento per superamento del periodo di comporta, licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per fine appalto, risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Si conviene quanto segue

Art. 1. Soggetti della convenzione

Ai sensi della DGR n. 85-6277 del 22 dicembre 2017, il soggetto ospitante REGIONE PIEMONTE si impegna ad accogliere presso le sue strutture un soggetto in tirocinio di formativo e di orientamento su proposta del soggetto promotore Università degli Studi di Torino

Art. 2. Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento da parte del soggetto ospitante REGIONE PIEMONTE su proposta del soggetto promotore Università degli Studi di Torino, al fine di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze del tirocinante/i e l'acquisizione di competenze professionali.

Art. 3. Disposizioni generali

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. La durata del tirocinio non può essere superiore ai 6 mesi proroghe comprese (12 o 24 mesi nel caso di attivazione per i destinatari di cui all'art. 2, comma 1, lett. f).
3. Le proroghe sono previste solo nei casi e nelle modalità di cui all'art. 3, comma 4 della DGR 85-6277 del 22/12/2017, come richiamate nel successivo art. 8 della presente convenzione.
4. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor aziendale, con adeguata esperienza e competenza professionale, indicato dal soggetto ospitante.
5. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di proroga o rinnovo circoscritta al limite massimo di durata previsto dalla disciplina regionale.

Art. 4 Progetto formativo

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda/struttura;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- la copertura assicurativa per il tirocinante riguardo a infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile per danni causati a terzi;
- l'indennità di partecipazione a favore del tirocinante;
- i diritti e doveri del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
- le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, attività/processi in cui opera il tirocinante.

Art. 5. Indennità di partecipazione

1. In ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. 10 della DGR n. 85-6277 del 22 dicembre 2017 è corrisposta al tirocinante un'indennità minima di partecipazione al tirocinio pari a € 300,00 lordi per un impegno settimanale di 20 ore. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino ad un massimo di 40 ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, corrispondente a un'indennità di partecipazione minima mensile pari a € 600,00 lordi.
2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile.
3. L'indennità di partecipazione deve essere corrisposta anche ai percettori di ammortizzatori sociali ed è cumulabile con il sostegno al reddito percepito.
4. L'erogazione dell'indennità può essere garantita dal soggetto ospitante, promotore o - in accordo con soggetti terzi - attraverso finanziamento o cofinanziamento da altre fonti.
5. È in ogni caso facoltà dei soggetti coinvolti concordare indennità di valore superiore ai riferimenti sopra riportati che deve essere indicata nel progetto formativo.

Art. 6. Obblighi del soggetto promotore

Nel presidiare la qualità dell'esperienza di tirocinio il soggetto promotore deve:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo secondo le disposizioni regionali;
- individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio in itinere;
- fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto

ospitante dovrà attenersi;

- provvedere alla predisposizione del PFI, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale;

- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

Art. 7. Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante deve:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del progetto formativo individuale;

- trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;

- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale;

- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;

- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;

- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale;

- affidare ai tirocinanti esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e il loro impegno presso l'impresa non dovrà superare l'orario previsto dal progetto formativo;

- rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, "Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e s.m.i. e fornire al tirocinante all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia.

Art. 8. Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

1. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

2. La sospensione deve essere comunicata dal soggetto ospitante al soggetto promotore prima dell'evento.

3. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Art. 9. Modalità di attivazione

1. Alla convenzione deve essere allegato un Progetto formativo individuale, per ciascun tirocinante, concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante contenente anche l'indicazione degli obblighi formativi e le modalità di attuazione.

2. Il tirocinio può essere attivato per un impegno orario settimanale di minimo 20 ore fino ad un massimo di 40. Nel Progetto formativo individuale deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare. Non è consentito l'inserimento del tirocinante in orari notturni e/o festivi fatto salvo il caso in cui l'attività specifica del soggetto ospitante giustifichi tale esigenze formative per il profilo professionale per cui è attivato il tirocinio; l'inserimento in turni deve essere adeguatamente motivato e specificato negli obiettivi e modalità di svolgimento del Progetto formativo individuale.

3. Le attività indicate nel Progetto formativo individuale costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale secondo il modello predisposto ed approvato dalla Regione, anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale.

4. I tirocini di cui alla seguente disciplina, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante.

Art. 10. Consegna progetto formativo

Le parti sono tenute a consegnare al tirocinante copia del progetto formativo e gli estremi della presente Convenzione prima dell'inizio del tirocinio stesso.

Art. 11 - Recesso

Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento, anche a mezzo mail, da entrambe le parti. La comunicazione di recesso dovrà pervenire con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di effettivo recesso. Il recesso dalla convenzione non ha effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Art. 12 - Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB). Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della normativa sopracitata. Ciascuna Parte si assume ogni responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella normativa sopracitata e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione del presente Accordo. Ciascuna parte si fa carico di eventuali richieste di esercizi diritti sui dati personali trattati per quanto di propria competenza.

Art.13 - Spese

La presente convenzione viene redatta in unico originale, conservato agli atti dal Soggetto promotore. Copia del documento viene rilasciata al Soggetto ospitante. L'imposta di bollo e le eventuali spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del Soggetto ospitante, salvo accordi specifici tra le parti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

Art.14 - Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Torino.

La presente convenzione ha una durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione.

Letto, approvato, sottoscritto.

Li,

Per l'Università degli Studi di Torino

Per il SOGGETTO OSPITANTE

(firma)

(firma)